

## SCHEDA ILLUSTRATIVA

### COME FUNZIONA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

#### Premessa.

La legge regionale n. 25 del 13 maggio 2004, nel quadro delle nuove competenze costituzionali della Regione in materia elettorale, ha sostanzialmente innovato il modello elettorale con cui si eleggono il Presidente della giunta regionale e il Consiglio Regionale della Toscana. In questa scheda proporremo in forma sintetica i passaggi procedurali attraverso cui la nuova legge definisce l'elezione del Presidente e assegna i seggi del Consiglio.

La nuova legge elettorale della Regione Toscana mantiene le caratteristiche di fondo della precedente normativa: da una parte, l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale; dall'altra, meccanismi elettorali tali da assicurare una maggioranza consiliare al Presidente eletto e alla coalizione che lo sostiene. Si tratta di un modello che configura dunque una competizione tra liste e coalizioni per la ripartizione proporzionale dei seggi, con la previsione di un premio di maggioranza *variabile ed eventuale*, da assegnare secondo determinate condizioni.

All'interno di questo impianto, tuttavia, sono notevoli e significative le novità che vengono introdotte.

*In questa scheda, i riferimenti di legge sono alla l.r. n. 25 del 13 maggio 2004 ("Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale") e alla l.r. n. 74, del 23 dicembre 2004 ("Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio Regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004 n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale)".*

#### **1° Passaggio**

#### **L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il primo passaggio è l'elezione del Presidente della Giunta Regionale: viene proclamato eletto il candidato che, "nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi" (art. 15).

Gli elettori possono esprimere "un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta" (l.r. 25, art. 14, comma 1: dunque, anche la nuova legge prevede la possibilità del cosiddetto "voto disgiunto"); se l'elettore traccia un unico segno, a favore di una lista, il voto "si intende anche espresso a favore del candidato Presidente a quella lista collegato" (l.r. 25, art. 14, comma 2).

Il totale dei voti validi ad un candidato Presidente è dato così dalla somma

- dei voti espressi sia sul nome (o sul simbolo) del candidato Presidente, sia su una lista ad esso collegata
- dei voti espressi unicamente sul nome (o sul simbolo) del candidato Presidente
- dei voti espressi unicamente su una lista che a tale candidato sia collegata

La proclamazione dell'elezione del Presidente è affidata all'Ufficio centrale regionale (l.r. 74, articolo 11)

**2° Passaggio**  
**L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI GRUPPI DI LISTE**

**Il secondo passaggio procedurale è dato dall'assegnazione dei seggi ai "gruppi di liste".**

*Nota: ricordiamo che, nel linguaggio della l.r. n. 25, come pure di molte altre leggi elettorali, "gruppo di liste" è definito "l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo", l.r. 25, art. 9, comma 1). "Coalizione", invece, secondo la definizione data al comma 2 dello stesso art. 9, è "l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della giunta regionale".*

L'ufficio centrale circoscrizionale (costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia: da qui in avanti indicato come **UCC**) determina la cifra elettorale di ogni lista provinciale (l.r. 74, art. 10, comma 3), cioè il totale dei voti validi che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione, e trasmette i dati all'Ufficio centrale regionale (costituito presso la Corte d'appello di Firenze). L'Ufficio centrale regionale (d'ora in poi: **UCR**) procede alla somma dei voti validi di ciascun gruppo di liste, determinandone così la "cifra elettorale" regionale (ossia, la somma regionale dei voti validi ottenuti).

Data la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, l'UCR procede all'assegnazione dei seggi attraverso le seguenti operazioni, da effettuare secondo questa sequenza:

**A) AMMISSIONE DEI GRUPPI DI LISTE CHE HANNO SUPERATO LA SOGLIA DI ACCESSO** (l.r. 25, articolo 18).

**La soglia di accesso è determinata in modo differenziato:** sono ammessi alla ripartizione dei seggi i gruppi di liste che abbiano ottenuto

- "almeno l'1,5 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti complessivi"
- "almeno il 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente che abbiano ottenuto meno del 5 per cento dei voti complessivi"

**B) ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI GRUPPI DI LISTE** (l.r. n. 25, articolo 19, commi 1 e 2)

Dopo aver proclamato il Presidente eletto, l'UCR procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste in due fasi:

- Assegna dapprima un seggio a tutti i gruppi di lista che hanno superato la soglia d'accesso
- Assegna tutti i seggi restanti attraverso il metodo delle divisioni successive (il cosiddetto metodo D'Hondt), ossia divide il totale regionale dei voti validi di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4...i quozienti ottenuti da tali divisioni sono poi ordinati in modo decrescente, sino all'assegnazione di tutti i seggi previsti.

**Ad esempio:** se sono 10 le liste che hanno superato la soglia, ed essendo 63 (art. 2, comma 1) il numero dei consiglieri da eleggere<sup>1</sup>, i seggi da assegnare con il metodo D'Hondt saranno 53.

Divisore	Lista A	Lista B	Lista C	Lista D	Lista E	Lista F
Cifra elettorale regionale	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	30.000
1	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	30.000
2	100.000	80.000	60.000	40.000	25.000	15.000
3	66.666,7	26.666,7	20.000	13.333,7	8.333,7	5.000
4	50.000	40.000	30.000	20.000	12.500	7.500
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

<sup>1</sup> Il Consiglio Regionale è composto da 65 membri, comprendendo il Presidente eletto e il candidato alla carica di Presidente che "ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto"(art. 2, comma 2, della l.r. 25)

**3° Passaggio**  
**ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA O ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DI**  
**GARANZIA PER LE MINORANZE (l.r. n. 25, articolo 17)**

Al termine delle operazioni appena descritte, ogni gruppo di liste si vede assegnato un dato numero di seggi: a questo punto, l'UCR procede alla **verifica delle condizioni che possono determinare, o meno, l'assegnazione di un premio di maggioranza alle liste collegate al presidente eletto**, o che possono anche determinare l'assegnazione di seggi alle minoranze, in base a quanto previsto dall'articolo 17.

L'articolo 17 prevede che la coalizione di liste (o anche un singolo gruppo di liste, se un candidato presidente ha una sola lista a sostegno), collegate al candidato proclamato Presidente eletto,

- "ottiene almeno il 60 per cento" dei 63 seggi in palio, se il Presidente eletto ha conseguito "più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione"
- oppure, "ottiene almeno il 55 per cento" dei 63 seggi in palio, se il Presidente eletto "ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione".

Vediamo cosa può accadere con alcuni esempi.

**Il primo passo** è quello di calcolare a quale percentuale (su 63 seggi) corrisponda il numero di seggi ottenuto dall'insieme del gruppo di liste collegate al Presidente eletto.

- Ad esempio: un candidato presidente è stato eletto con il 54 per cento dei voti e le liste a lui collegate hanno ottenuto i seguenti seggi:
  - Lista A : 15 seggi
  - Lista B : 9 seggi
  - Lista C : 8 seggi
  - Lista D : 3 seggi

Tutte queste liste, collegate al Presidente eletto, ottengono dunque 35 seggi, che sono pari al 55,5 per cento dei 63 seggi in palio. Dunque, non viene rispettata la condizione prevista all'articolo 17. In tal caso, **scatta il premio di maggioranza**, secondo quanto previsto dal successivo *articolo 19, comma 4* : ossia, vengono assegnati alle liste della coalizione tanti seggi in più quanti sono necessari a raggiungere almeno il 60 per cento dei 63 seggi in palio, **cioè 38 seggi** (in quanto 37 seggi corrisponderebbero al 58,7, mentre 38 seggi corrispondono appunto al 60,3 per cento). I calcoli delle percentuali, ricordiamo, vanno fatti sempre sui 63 seggi in palio (il presidente eletto e il "secondo classificato" non vengono considerati). Conseguentemente, viene sottratto lo stesso numero di seggi all'insieme delle altre liste non collegate al Presidente eletto.

Tutte le possibili combinazioni tra percentuale dei voti del Presidente eletto e percentuale dei seggi ottenuti dalle liste a lui collegate sulla base della prima assegnazione dei seggi sopra descritta (punto B), si possono riassumere nel seguente prospetto:

	Seggi assegnati in prima istanza (articolo 19, commi 1 e 2) alle liste collegate	Seggi assegnati dopo la verifica delle condizioni previste dall'articolo 17
Se il Presidente eletto ottiene <b>MENO</b> del 45 % dei voti	Meno del 45 % dei seggi	Assegnazione di altri seggi alle liste collegate al Presidente eletto fino al 55% dei seggi.
	Più del 45 % dei seggi, ma non oltre il 65%	La prima assegnazione dei seggi rimane invariata
	Più del 65 % dei seggi	Scatta la soglia di garanzia per le minoranze, con l'assegnazione ad esse di altri seggi, fino a che l'insieme delle liste NON collegate al presidente eletto abbiano il 35 % dei seggi
Se il Presidente eletto ottiene <b>PIU'</b> del 45 % dei voti	Meno del 60 % dei seggi	Assegnazione di altri seggi alle liste collegate al Presidente eletto fino al 60% dei seggi
	Più del 60 % dei seggi, ma non oltre il 65 %	La prima assegnazione dei seggi rimane invariata
	Più del 65 % dei seggi	Scatta la soglia di garanzia per le minoranze, con l'assegnazione ad esse di altri seggi, fino a che l'insieme delle liste NON collegate al presidente eletto abbiano il 35 % dei seggi.

Nei casi in cui si debba procedere alla modifica della prima distribuzione dei seggi, **si fa sempre riferimento alla graduatoria dei quozienti determinatasi con la procedura prevista dall'articolo 19 commi 1 e 2**, considerata separatamente per la coalizione collegata al presidente eletto (nei casi in cui si debbano assegnare altri seggi come premio di maggioranza) o per l'insieme delle liste di minoranza (nel caso in cui si debbano assegnare ad esse altri seggi come soglia di garanzia). Si assegnano cioè i migliori quozienti non utilizzati per la prima assegnazione dei seggi.

In sostanza, **il premio di maggioranza**, con la nuova legge elettorale – ed è questa una sostanziale modifica della precedente normativa – diviene **EVENTUALE e VARIABILE**:

- **Eventuale**, perché possono darsi casi in cui la prima assegnazione proporzionale dei seggi non comporti l'assegnazione di altri seggi come premio di maggioranza, in quanto le liste collegate al Presidente eletto hanno già ottenuto la maggioranza dei seggi in Consiglio regionale prevista dalla legge;
- **Variabile**, perché se il Presidente viene eletto con una percentuale di voti inferiore al 45%, anche il premio si riduce.
- Inoltre, viene introdotta **una soglia di garanzia per le minoranze** che, nella precedente normativa, non era prevista.

**4° Passaggio**  
**ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI CANDIDATI PRESIDENTE, AI CANDIDATI REGIONALI E ALLE SINGOLE LISTE PROVINCIALI (l.r. n. 25, articoli 20 e 21)**

A) Conclusa l'assegnazione dei seggi spettanti complessivamente a ciascun gruppo di liste, si procede alla loro distribuzione tra le singole liste provinciali

Prima di questo passaggio, però, si procede all'elezione

- degli altri candidati presidenti che, eventualmente, abbiano diritto all'elezione, ossia dei candidati Presidenti classificatisi "terzi" (o "quarti", ecc.) nel caso in cui "siano collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi (articolo 20, comma 2)
- del candidato regionale (o dei candidati regionali, se due) presentati da ciascun gruppo di liste (art. 21, commi 1 e 2)

In sostanza, prima di procedere alla distribuzione dei seggi tra le singole liste provinciali, si assegnano i seggi ai candidati presidente giunti dal terzo posto in poi (purchè, naturalmente, le liste a loro collegate abbiano ottenuto almeno un seggio); poi ai candidati regionali di ciascun gruppo di liste; e, infine, i seggi restanti alle singole liste provinciali.

B) Una volta eletti, per ciascun gruppo di lista, il candidato regionale (o i due candidati regionali, se sono due), si determina, per differenza, il numero di seggi spettanti alle singole liste provinciali (art. 21, comma 3)

Ad esempio, se un partito ha ottenuto 20 seggi e ha presentato due candidati regionali, i seggi da distribuire tra le singole liste provinciali di quel partito saranno 18; se un partito ha ottenuto 6 seggi, e ha presentato un solo candidato regionale, i seggi da distribuire tra le singole liste provinciali di quel partito saranno 5, e così via.

C) Per assegnare i seggi alle singole liste provinciali si procede attraverso il calcolo del quoziente elettorale di gruppo (o quoziente regionale di lista) (art. 21, comma 4).

**Come si calcola il quoziente regionale di lista?**

Si assume il totale regionale dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste e lo si divide per il numero dei seggi spettanti alle liste provinciali (ossia, il numero di seggi restante dopo l'elezione dei consiglieri avvenuta in base ai precedenti punti A e B, ossia sottraendo al numero di seggi complessivo spettante ad un gruppo di liste gli eventuali candidati presidenti e i candidati regionali)

Ad esempio, un partito ottiene, regionalmente, 280.000 voti; ha diritto, nel complesso, a 8 seggi e ha presentato un solo candidato regionale; in questo caso, il quoziente regionale è pari a  $280.000 : 7 = 40.000$ .

Ipotizziamo che i suddetti 280.000 voti siano stati così ottenuti nelle dieci circoscrizioni provinciali:

Arezzo	32500
Firenze	76000
Grosseto	26000
Livorno	23000
Lucca	17000
Massa Carrara	25000
Pisa	24000
Pistoia	31000
Prato	18000
Siena	31500

A questo punto si divide la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale (cioè i voti ottenuti in ciascuna provincia) per il quoziente elettorale regionale (cioè, 40.000) e si ottengono i seguenti risultati:

Arezzo	0,813
Firenze	1,900
Grosseto	0,650
Livorno	0,575
Lucca	0,425
Massa Carrara	0,625
Pisa	0,600
Pistoia	0,775
Prato	0,450
Siena	0,813

Si assegnano dapprima i quozienti interi (nel nostro esempio, 1 a Firenze) e poi si ordinano in graduatoria decrescente i resti (e, ovviamente, considerando per intero come resto la cifra elettorale provinciale, quando questa è inferiore al quoziente elettorale di gruppo) : quindi,

Firenze	36.000 (76.000-40.000)
Arezzo	32.500
Siena	31.500
Pistoia	31.000
Grosseto	26.000
Massa Carrara	25.000
Pisa	24.000
Livorno	23.000
Prato	18.000
Lucca	17.000

E dunque, i 7 seggi spettanti alle liste di questo partito vengono così assegnati :

Firenze	2 (uno "pieno", e uno con il migliore resto)
Arezzo	1
Siena	1
Pistoia	1
Grosseto	1
Massa Carrara	1
Pisa	
Livorno	
Prato	
Lucca	
TOTALE	7

**D) Conclusa questa fase delle operazioni, vengono proclamati i consiglieri eletti: essendo stato abolito il voto di preferenza, "sono eletti il candidato o i candidati, secondo l'ordine di presentazione, delle liste provinciali cui corrispondono i seggi assegnati" sulla base dei passaggi appena sopra qui considerati (art. 21, comma 6).**

**E) La clausola di rappresentanza dei territori (art. 22)**

A questo punto, la procedura di assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale è conclusa, non senza però aver prima verificato le condizioni previste dall'articolo 22, ossia l'esistenza di una rappresentanza in tutte le circoscrizioni provinciali.

La legge prevede infatti anche un'altra importante novità: se al termine dell'assegnazione dei seggi alle liste provinciali, dovesse risultare che una provincia non abbia eletto almeno un consigliere, scatta una procedura di ricalcolo che prevede l'assegnazione di un seggio alla lista provinciale che, in quella provincia, abbia raccolto più voti. Conseguentemente, tale seggio viene sottratto alla lista provinciale appartenente allo stesso gruppo di liste che si era vista assegnare l'ultimo quoziente utile.

**ALTRI ASPETTI DELLA LEGGE**

**LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

La legge prevede che un gruppo di liste provinciali recanti lo stesso contrassegno può essere ammesso alle elezioni regionali solo se presente in almeno sei circoscrizioni provinciali (articolo 8, comma 7).

Per le modalità di presentazione delle liste e della candidature, si veda la "Guida alla presentazione delle liste e delle candidature", all'interno di questo stesso sito, dentro la sezione "Presentazione liste – Modulistica"

**IL NUMERO DI CANDIDATI DELLE LISTE PROVINCIALI**  
(articolo 8, comma 3)

Sulla base della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento, il decreto di indizione delle elezioni fissa il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale; la legge prevede inoltre che *non* si possa presentare una lista con un numero di candidati circoscrizionali "inferiore ad un terzo del numero massimo" previsto. Dunque, per ciascuna circoscrizione, abbiamo questo quadro:

Circoscrizione provinciale	Numero minimo di candidati circoscrizionali	Numero massimo di candidati circoscrizionali
Arezzo	2	6
Firenze	6	17
Grosseto	2	4
Livorno	2	6
Lucca	3	7
Massa Carrara	1	3
Pisa	3	7
Pistoia	2	5
Prato	2	4
Siena	2	4

## LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

La legge prevede due vincoli alle candidature, legate alla rappresentanza di genere:

- **Candidati regionali:** se un gruppo di liste presenta due candidati regionali, “ciascun genere deve essere rappresentato” (articolo 10, comma 2);
- **Candidati circoscrizionali:** “in ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere”.

## IL NUMERO DI FIRME NECESSARIO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE

Il numero di firme necessario alla presentazione di una lista provinciale è fissato dall’articolo 11, comma 2, della l.r. 25/2004: in ogni circoscrizione, sulla base della popolazione residente, le firme vanno da un minimo ad un massimo :

Province	Abitanti (pop. legale 2001)	Firme (minimo-massimo)
Arezzo	323.288	1000-1500
Firenze	933.860	1750-2500
Grosseto	211.086	1000-1500
Livorno	326.444	1000-1500
Lucca	372.244	1000-1500
Massa Carrara	197.652	750-1000
Pisa	384.555	1000-1500
Pistoia	268.503	1000-1500
Prato	227.886	1000-1500
Siena	252.288	1000-1500

## OPZIONI E SURROGHE

L’articolo 23 della l.r. 25/2004 fissa i meccanismi che regolano le opzioni dei candidati eventualmente eletti in più circoscrizioni (è consentito presentare una candidatura al massimo in tre circoscrizioni, o al massimo in due circoscrizioni, se si è anche candidati regionali)

L’articolo 24 della l.r. 25/2004 fissa i meccanismi di surroga dei consigliere regionali eletti.